

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 1 - Scopo ed attività

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ove applicabile, e dalle norme del Codice Civile.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme anche indirette e/o differite; gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione opera nel perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione si propone di promuovere la partecipazione dei propri soci e di tutti coloro che lo vogliano alla vita della comunità comunale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione di manifestazioni, eventi, feste popolari e iniziative aggregative rivolte alla comunità;
- promozione della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale;
- valorizzazione delle tradizioni popolari, culturali e sociali del territorio;
- attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte a bambini, giovani, adulti ed anziani;
- collaborazione con enti pubblici, istituzioni, scuole, parrocchie, associazioni ed altri enti del Terzo Settore

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

L'Associazione:

- per grandi manifestazioni afferenti scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla stessa;
- può, inoltre, avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

Art. 2 - Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 01/01 e termine il 31/12 di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 3- Rendiconto

Il Comitato Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;

Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali;

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e, possono essere ammessi a diventarlo, tutti i soggetti, persone fisiche nonché altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci onorari, che sono nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nello
- svolgimento dell'attività associativa.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile, che delibera in via definitiva, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La quota associativa è personale, non trasferibile a qualsiasi titolo e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa;

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né su eventuali cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Art.8 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio;
- nomina i Componenti del Comitato Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o 1/10 degli associati ne faccia richiesta ravvisandone l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni debbono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato Direttivo, subentrano i primi dei non eletti secondo l'ordine risultante dalle votazioni assembleari e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato; qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Presidente convoca l'Assemblea affinché provveda alla nomina dei componenti mancanti, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 117/2017.

Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un tesoriere.

Al Comitato Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno $\frac{1}{5}$ dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità nei voti, il voto del presidente vale doppio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

